

Codice A1805B

D.D. 11 aprile 2025, n. 783

D.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 13/2023 - fase di Verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Messa in sicurezza del Torrente Chisola. Realizzazione di rilevato arginale in sponda sinistra a protezione del centro abitato di Candiolo", localizzato nel Comune di Candiolo (TO) - cat. B.7.o) - Pos. 2025-4/VIA-VER...



ATTO DD 783/A1805B/2025

DEL 11/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: d.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 13/2023 - fase di Verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Messa in sicurezza del Torrente Chisola. Realizzazione di rilevato arginale in sponda sinistra a protezione del centro abitato di Candiolo”, localizzato nel Comune di Candiolo (TO) – cat. B.7.o) - Pos. 2025-4/VIA-VER.

Premesso che:

In data 16 gennaio 2025, successivamente perfezionata in data 21.01.2025, la Geom. Tiziana Fuggini, in qualità di delegato con potere di firma del Comune di Candiolo, ha presentato all’Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: “Messa in sicurezza del Torrente Chisola. Realizzazione di rilevato arginale in sponda sinistra a protezione del centro abitato di Candiolo”, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma;

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 15-8403 del 08 aprile 2024, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006;

il progetto prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico, con riferimento al contenimento dei livelli di piena duecentennali a monte dell’abitato di Candiolo, tramite la materializzazione della linea arginale in corrispondenza della fascia B di progetto prevista dall’ ”Aggiornamento del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: torrente Chisola da Cumiana alla confluenza nel fiume Po”, approvata Con Decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 156 del 27/12/2022;

La zona di intervento non ricade nemmeno parzialmente in aree protette o siti della Rete Natura

2000 ed è localizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e all'interno delle fasce fluviali del torrente Chisola.

Preso atto che:

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 14-8374 del 29/03/2024 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 12475/A1605B del 27/01/2025, quale struttura regionale competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo, nonché quali strutture regionali interessate, le Direzioni Ambiente, Energia e Territorio, Agricoltura e Cibo e Competitività del Sistema regionale;

il medesimo Nucleo centrale, sempre in data 27/01/2025, ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

dato atto che:

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell'avvio del procedimento, è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n. 12510/A1605B del 27/01/2025, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale;

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata indetta, con nota prot. n. 5254/A1805B del 06/02/2025, una conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai fini dell'effettuazione, con i soggetti individuati con competenza ambientale, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 13/2023, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 14-8374 del 29/03/2024, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

sulla base della documentazione presentata dal Proponente, visti i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 7 della l.r. 13/2023, di seguito elencati:

- nota prot n. 25365 del 24/03/2025 di ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - Attività di Produzione Nord Ovest;
- nota prot. n. 5261 del 21/02/2025 dell'Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO;
- note prot. n. 1577/A1906A del 13/02/2025 e n. 2516/A1906A del 07/03/2025 di Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 44351/A1600A del 19/03/2025 di Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
- nota prot. n. 29650 del 24/02/2025 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale;
- nota prot. 15006/A1610C del 30/01/2025 del Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio;
- nota prot. n. 6864/A1700A del 21/03/2025 di Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo;
- nota del Consorzio irriguo di Candiolo (n. protocollo ricezione 25205/A1610C del 17/02/2025);
- nota prot. n. 8328 del 12/02/2025 dell'ASL n. 5;
- nota prot. n. 5168 del 21/02/2025 della Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- nota prot. n. 126877261 del 19/02/2025 della Soprintendenza Speciale per il PNRR – Servizio II;
- note n. 2674 dell'11/02/2025 e n. 5317 del 14/03/2025 della Soprintendenza Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio per Città Metropolitana di Torino;
- nota n. prot. 19150 del 21/02/2025 di SMAT S.p.A.;
- nota n. prot. 14538 del 04/02/2025 di TERNA Rete Italia.
- nota n. prot. DI.NOCC/131/LOV del 27/02/2025 di SNAM RETE GAS S.p.A.;

considerato che da tali pareri non emergono richieste di integrazioni e/o chiarimenti;

considerato che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del d.lgs 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale, inerente alla fase di redazione del progetto esecutivo, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.1.2024, che revoca le DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l.r. 13/2023;
- d.g.r. 14-8374 del 29/03/2024;
- l. 241/1990;

DETERMINA

di ritenere che il progetto "Messa in sicurezza del Torrente Chisola. Realizzazione di rilevato arginale in sponda sinistra a protezione del centro abitato di Candiolo", presentato dal Comune di Candiolo, sia escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 23 e ss. Del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale, inerente alla fase di redazione del progetto esecutivo, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 7 della LR 13/2023.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

Allegato A

d.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 13/2023 - fase di Verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Messa in sicurezza del Torrente Chisola. Realizzazione di rilevato arginale in sponda sinistra a protezione del centro abitato di Candiolo", localizzato nel Comune di Candiolo (TO) – cat. B.7.o) - Pos. 2025-4/VIA-VER.

Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, secondo il modello disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza della condizione ambientale di seguito riportata.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Fase di progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam

2.1 Al fine di garantire, sia durante i lavori sia ad opere realizzate, la funzionalità del reticolo irriguo, la continuità dell'approvvigionamento idrico agli aventi diritto e la possibilità per i consorzi di effettuare agevolmente ed in sicurezza le operazioni ispettive e manutentive delle proprie infrastrutture, si richiede che venga prevista l'instaurazione e il mantenimento di contatti con il Consorzio di Irrigazione di Secondo Grado Chisola Lemina ed il Consorzio di Irrigazione di Primo Grado - Consorzio Irriguo di Candiolo, ciascuno per le proprie competenze, per verificare le interferenze nei confronti del reticolo irriguo ed attuare idonee soluzioni progettuali, anche al fine di evitare che aree agricole coltivate vengano abbandonate o dismesse perché prive di irrigazione o a causa di problematiche dovute al difficile raggiungimento delle stesse.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

3. Misure supplementari per il rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.

Tutela Archeologica

3.1 Nell'ambito della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, occorrerà attivare la seconda fase di cui al comma 7 e seguenti dell'art. 1 dell' All. I.8 al D.Lgs. 36/2023.

Al riguardo si specifica e prescrive che:

- Il Proponente dovrà predisporre e sottoporre per l'approvazione alla competente Soprintendenza un dettagliato progetto delle indagini archeologiche preventive, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dell'All. II.18 al D.Lgs. 36/2023, e ai sensi del punto 6 dell'allegato 1 del DPCM 14 febbraio 2022, che preveda l'esecuzione di sondaggi archeologici. Ciò al fine di accertare la sussistenza o meno del rischio archeologico nell'area interferita dagli interventi in progetto e limitare il più possibile l'imprevisto di rinvenimenti nel corso dei lavori. I saggi, da eseguire nella parte il cui sottosuolo non è manomesso da precedenti interventi e tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori, dovranno essere eseguiti da operatori con i necessari requisiti di specializzazione archeologica, sotto la direzione tecnica e scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino. e senza oneri per lo stesso. Il piano dei sondaggi archeologici dovrà essere concordato preliminarmente con l'Ufficio della Soprintendenza suddetto, e quindi autorizzato dallo stesso prima della loro esecuzione;
- la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà concludersi prima dell'affidamento dei lavori ovvero, qualora non motivatamente possibile, entro la data prevista per l'avvio degli stessi: in questo secondo caso, il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima;
- al termine delle attività archeologiche previste, dovranno essere trasmessi al Geoportale Nazionale per l'Archeologia i dati descrittivi minimi relativi alle stesse e agli eventuali rinvenimenti occorsi, secondo quanto previsto dalla Circolare della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 9 del 28/03/2024, disponibile e consultabile nel sito della medesima Direzione ([https://dgabap.cultura.gov.it/direzione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/](https://dgabap.cultura.gov.it/direzione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/circularidirezione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/)). - detta trasmissione non sostituisce la consegna della documentazione scientifica dell'intervento alla Soprintendenza, da effettuarsi nelle forme e nei termini indicati dalla stessa;
- restano, in ogni caso, salve le determinazioni conclusive della Soprintendenza conseguenti all'esito finale delle indagini preventive prescritte, di cui all'art. 1, c. 8-9, dell' All. I.8 al D.Lgs. 36/2023, come meglio dettagliato al punto 8 delle "Linee guida" in materia, approvate con D.P.C.M. 14.02.2022 e tuttora vigenti laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici, ivi compresa la facoltà della Soprintendenza di richiedere l'assistenza archeologica in corso d'opera per tutte le attività che comportano scavo e movimento terra.

Prescrizioni di carattere idraulico

3.2 Tali prescrizioni derivano dal parere di AIPO, Autorità idraulica competente:

- il tracciato del canale irriguo previsto in progetto in adiacenza al rilevato arginale (indicativamente tra le sezz. S1-S6.2 e tra le sezz. S7.1-S10.1), dovrà garantire la distanza minima dal piede arginale "a fiume" imposta dall'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904;
- parimenti, in ossequio al medesimo disposto normativo, nel tratto che sviluppa in adiacenza al muro della locale infrastruttura elettrica (indicativamente dalla sez. S12 alla sez. S16), dovrà

essere garantita una distanza non inferiore a metri 4 tra il muro di confine esistente e il piede arginale "a campagna";

- riguardo ai manufatti di attraversamento del rilevato arginale previsti in c.a.v., si chiede di valutare l'impiego di un diametro adeguato alle portate effettivamente da convogliare;
- riguardo alla gabbionata in sinistra posta a sostegno del rilevato arginale in progetto in prossimità del fosso che adduce al fornice 1x1 esistente in seno al rilevato ferroviario (V. sez. 20bis), dovrà essere attuato un idoneo monitoraggio della stabilità della stessa;
- considerato che il livello della piena di progetto in corrispondenza dell'intersezione tra i tracciati arginale e ferroviario si colloca all'incirca sulla quota del piano delle rotaie (V. sez. S20), dovrà adottarsi ogni idoneo presidio al fine di garantire, in occasione degli eventi di piena del T.Chisola, un franco arginale minimo, in continuità con la funzionalità della linea arginale in progetto, a tutela della pubblica incolumità; tali opere, e la loro gestione, dovranno essere inserite nel Piano di Emergenza Comunale;
- le aree logistiche del cantiere e/o deputate allo stoccaggio di materiali e/o al ricovero dei mezzi (indicazione non prevista negli elaborati trasmessi), sono da prevedersi in zone collocate "a campagna" esternamente alla fascia B del PAI o alla fascia del PGRA soggetta a rischio "M";
- copia del Progetto Esecutivo, comprensivo degli elaborati di cantierizzazione, dovrà essere trasmesso allo scrivente Ufficio per la verifica del recepimento delle presenti prescrizioni;
- considerato che il tratto del corso d'acqua in questione può essere interessato da improvvisi aumenti di portata (e livelli) causati da eventi meteorici avversi, è sempre a carico del Richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti alle piene del corso d'acqua; l'Impresa esecutrice o altri soggetti aventi causa dovranno provvedere a tutte loro cure e spese a predisporre quanto necessario per l'incolumità degli addetti ai lavori, per la vigilanza e per la pubblica sicurezza in occasione dei possibili eventi di piena del Torrente Chisola ponendo in atto ogni relativo possibile intervento in caso di necessità;
- durante l'esecuzione dei lavori il Richiedente dovrà attuare ogni provvedimento utile ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, per la salvaguardia della pubblica incolumità, delle proprietà demaniali e delle relative opere idrauliche di competenza;
- ogni modifica agli elaborati di progetto acquisiti agli atti AIPo, dovrà essere nuovamente autorizzata dallo scrivente Ufficio e l'esecuzione di opere difformi dallo stesso, o l'inosservanza delle prescrizioni prescritte, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;
- ogni ripristino che, a seguito dei lavori, si renderà necessario sia in alveo sia sulle opere idrauliche e relative pertinenze demaniali, sarà eseguito a cura e spese del Richiedente;
- le modalità operative relative alla gestione delle opere idrauliche in progetto a servizio delle reti irrigue esistenti, dovranno essere specificatamente recepite nel Piano di Protezione Civile Comunale del Comune di Candiolo previa condivisione con gli Organi competenti;
- il Richiedente dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in oggetto in relazione agli effetti inerenti e/o conseguenti gli eventi di piena del corso d'acqua medesimo (a puro titolo di esempio, non esaustivo: variazioni plano-altimetriche dell'alveo del T. Chisola, fenomeni legati al trasporto solido, ecc.);
- la responsabilità della fruizione in sicurezza delle opere oggetto di autorizzazione resta in ogni caso in capo al Richiedente; l'accesso e l'utilizzo delle aree dovranno essere interdetti in caso di allertamento per eventi metereologici avversi; la gestione delle opere in oggetto, pertanto, dovrà essere inserita nel Piano di protezione civile Comunale prevedendo specifiche procedure atte a garantire la sicurezza dei potenziali fruitori;
- sia garantito al personale AIPo che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree e alle relative pertinenze idrauliche demaniali e sia sempre garantito, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
- il Richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio della data di inizio e di fine dei lavori;

- il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del T. Chisola, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
- al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa alla scrivente Agenzia una apposita dichiarazione a firma del Direttore Lavori e del Collaudatore riguardo alla conformità dell'opera realizzata con il Progetto autorizzato; tale dichiarazione dovrà essere corredata da idonei elaborati "as-built";
- l'Amministrazione Richiedente terrà l'Agenzia scrivente ed i suoi Funzionari indenni e sollevati da qualsiasi reclamo, pretesa o molestia che fosse avanzata da terzi per danni, lesioni di diritti o derivanti da qualsiasi altra causa, non esclusi gli eventi di piena;
- per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare e/o per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali eventi di piena, il Richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dalla scrivente Agenzia indennizzi di sorta.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del nulla osta idraulico da parte dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).

Terre e rocce da scavo

3.3 Per i terreni riutilizzati nel sito, il proponente dovrà seguire le indicazioni di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 120/2017, ovvero, prima dell'inizio dei lavori, dovrà effettuare una caratterizzazione per verificare l'assenza di contaminazione del suolo rispetto alle soglie della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006.

Paesaggio

3.4. Verificato che i Comuni di Candiolo (TO) e None (TO) risultano idonei all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, si da atto che, nelle successive fasi procedurali, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sarà di competenza dei Comuni di Candiolo (TO) e None (TO).

3.5 Si rammenta che il progetto definitivo dell'opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i, dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte. Si ricorda che dette prescrizioni sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

4. Ulteriori raccomandazioni

Interferenze servizi/sottoservizi

Dovrà essere consentito l'accesso ai fondi da parte del personale di TERNA ed aventi causa, anche con mezzi d'opera e di trasporto. per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di manutenzione ordinaria e straordinaria del relativo elettrodotto.

Analogamente a quanto sopra, dovrà essere consentita la possibilità, per SNAM RETE GAS S.p.A. di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti (metanodotto) con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché

l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 8,00 (OTTO) dall'asse della tubazione e di mantenere la superficie a terreno agrario, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

gli elaborati grafici TAV.E2PP177124B02 (Planimetria e profilo di rilievo), TAV. E2PP177124B03 (Sezioni di rilievo), TAV. E2PP177124B04 (Planimetria e profilo generali di progetto), TAV. E2PP177124B05.2 (Planimetria e sezioni di progetto Settori B e C) dovranno essere aggiornati con il tracciato dei gasdotti, con indicazione dei tracciati e delle profondità a seguito di picchettamento delle condotte da effettuarsi con l'assistenza del personale del Centro Snam Spa di Carmagnola.

Per nessun motivo potranno essere alterate le attuali quote di copertura del metanodotto, fatto salvo per le aree oggetto della realizzazione del suddetto argine in rilevato.

I lavori di realizzazione delle opere interferenti il metanodotto e rispettiva fascia asservita dovranno essere preventivamente concordati con l'Unità Operativa SNAM RETE GAS Centro di Carmagnola (Via Monteu Roero, 26/1 - 10022 Carmagnola/centrocarmagnola@pec.snam.it / tel.0119716955) che resta fin d'ora a disposizione per il picchettamento della condotta e per i necessari coordinamenti.

L'esecuzione delle opere in prossimità delle condotte SNAM potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, il tutto alla presenza del personale SNAM.

In considerazione della presenza nell'area interessata dal progetto di strutture e/o manufatti del Sistema Idrico Integrato, si chiede che i progettisti dell'opera in questione acquisiscano dal Sistema Informativo Territoriale SMAT (sit@smatorino.it) le planimetrie di tali sottoservizi del Sistema Idrico Integrato. -successivamente, per eventuali approfondimenti, i progettisti possono fare riferimento al Centro Gestione Impianti e Reti Sud (Responsabile sig. Massimo Rapetti), scrivendo al seguente indirizzo: centro.sud@smatorino.it o contattando il sig. Angelo Chiesa (angelo.chiesa@smatorino.it- 011/46.45.577).

In merito all'interferenza con una tubazione fognaria esistente posizionata sulla strada vicinale di None, l'esistente condotta non dovrà essere manomessa e gli eventuali pozzetti d'ispezione presenti dovranno essere mantenuti e resi ispezionabili, portando i chiusini al piano del rilevato a progetto. - la risoluzione dell'interferenza, con costi a carico del soggetto proponente Comune di Candiolo, potrà avvenire mediante valutazione puntuale con i tecnici di SMAT; pertanto, i professionisti incaricati dovranno prendere contatto con il sig. Angelo Chiesa (angelo.chiesa@smatorino.it- 011/46.45.577) del Centro Gestione Impianti e Reti Sud.

Acque superficiali

Gli elaborati progettuali dovranno dare evidenza che le opere in progetto garantiscano l'esercizio dei canali irrigui intersecati, in termini di quote di fondo, sezione, verifiche idrauliche per la gestione delle portate in concessione, tipologia e gestione delle paratoie di regolazione, eventuali stacchi irrigui nei tratti interessati dalle opere – inoltre eventuali impatti sul sistema di canali irrigui della zona interessata potrebbe determinare uno scadimento della qualità del Chisola. Pertanto, come anche descritto nei documenti progettuali, sarà necessario effettuare gli interventi in periodi in cui i canali irrigui risultino non attivi o comunque in modo da non configurare un rischio di contaminazione delle acque dei corpi idrici superficiali.

A tale proposito si raccomanda di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo prevedendo eventuali operazioni di manutenzione e rifornimento dei mezzi al di fuori dell'area di cantiere su terreno piano e impermeabilizzato, dotando il cantiere di kit di pronto intervento con procedure operative in grado di far fronte a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, e prevedendo lo stoccaggio di sostanze pericolose e di rifiuti in condizioni di sicurezza;

Si segnala inoltre che sul Torrente Chisola è in fase di attivazione il Contratto di Fiume - in vista della sua futura sottoscrizione, è importante ricordare che qualsiasi intervento sul Chisola dovrà conformarsi al Piano d'Azione previsto dal Contratto.

Mitigazioni ambientali

Le misure di mitigazione adottate risultano adeguate a ridurre gli impatti sul suolo e sottosuolo. L'opera prevede azioni preventive per evitare contaminazioni e degradazione del suolo, nonché interventi compensativi mirati al ripristino della qualità pedologica e ambientale delle aree interessate.

Tuttavia, per migliorare ulteriormente l'integrazione dell'opera nel contesto naturale, si potrebbero considerare alcune ottimizzazioni, quali:

- l'integrazione di specie vegetali con maggiore capacità fitostabilizzante nelle scarpate del rilevato, per rafforzare la stabilità e migliorare la qualità del suolo;
- l'uso di tecniche di decompattazione meccanica per favorire la ripresa della struttura pedologica e la funzionalità del suolo post-cantiere;
- l'implementazione di fasce tampone vegetate lungo i fossi ripristinati, per aumentare la capacità di filtrazione, migliorare la gestione idrica e ridurre il rischio di erosione.

Con l'implementazione di queste misure, l'intervento non solo ridurrebbe al minimo gli impatti sul suolo e sottosuolo, ma potrebbe anche migliorare la resilienza idraulica dell'area e la qualità ecologica del territorio circostante, contribuendo a una gestione più sostenibile e integrata del rischio idrogeologico.

Vegetazione

Data la possibile presenza di specie esotiche invasive inserite nella black list regionale (D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 46-5100 e successivo aggiornamento nella D.G.R. n. 14-85/2024/XII del 02/08/2024) si raccomanda l'effettuazione, prima dell'inizio del cantiere, nel periodo vegetativo, di una verifica della presenza di piante esotiche considerate invasive. In caso di rinvenimento di specie invasive, sarà necessario mettere in atto tutte le necessarie azioni per prevenirne la diffusione e garantire la gestione delle specie individuate. La risistemazione delle aree ove sono presenti specie invasive deve essere realizzata con una maggior percentuale di specie pioniere rispetto a quanto previsto nella cenosi definitiva, poiché si garantisce un'efficienza di attecchimento maggiore e, quindi, minor necessità di manutenzione.

L'attenzione alla rimozione o gestione delle specie esotiche invasive va estesa a tutta l'area oggetto di intervento.

Per la gestione delle specie esotiche invasive, il trattamento dei residui, i protocolli di monitoraggio, si invita a far riferimento alla "Strategia regionale di contrasto alle specie esotiche invasive", recentemente approvata con D.G.R. n.14-85/2024 del 02/08/2024 ed alle indicazioni della Regione Piemonte reperibili sul sito web all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

ed in particolare:

- modalità di trattamento e di smaltimento dei residui;
- modalità di utilizzo dei prodotti chimici;
- linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017);
- protocolli di monitoraggio da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA) - Arpa Piemonte.

Si raccomanda inoltre di prevedere misure specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*, prevedendo di non utilizzare specie ad esse maggiormente sensibili. I Comuni di Candiolo e None rientrano peraltro all'interno del perimetro della Zona Infestata, ai sensi della D.D. 11 novembre 2024, n.853 "Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica Newman in Piemonte*". Per le indicazioni relative al contenimento si può fare riferimento al sito della Regione Piemonte al link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

Clima

La relazione di sostenibilità dell'opera pur analizzando correttamente l'impatto sulla componente clima, non quantifica le emissioni dirette e indirette legate al ciclo vita dell'opera; se ne raccomanda la suddetta quantificazione.

Impatto acustico

È necessario effettuare, una volta stabiliti i percorsi dei mezzi d'opera ed il posizionamento delle aree di cantiere, una valutazione preventiva dell'impatto acustico sui potenziali recettori sensibili presenti e di confrontare i valori ottenuti con i limiti previsti dalle vigenti normative.

In caso di superamenti di tali limiti, si ricorda la possibilità di ottenere un'autorizzazione Comunale in deroga per le attività di cantiere, ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95.

Per limitare l'impatto acustico, si dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti quali, ad esempio:

- localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai recettori esterni;
- orientare gli impianti che hanno emissione direzionale in modo da ottenere il livello minimo di pressione sonora;
- programmare le operazioni più rumorose nel periodo della giornata più tollerabile dalla popolazione (es. 8.00-12.00 14.00-18.00) interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo (es. 12.00-14.00);
- se necessario, prevedere l'uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose